



**CONTRATTI PUBBLICI**

**Appalti, un freno ai conflitti di interesse**

Giuseppe Latour ▶ pagina 18

**Contratti pubblici/1.** Un Dm rivede la fase di esecuzione di lavori, servizi e forniture

**Appalti, freno ai conflitti di interesse**

**Giuseppe Latour**

La fase esecutiva di tutti gli appalti pubblici (sia di lavori che di servizi e forniture) si prepara ad avere un nuovo testo di riferimento. È il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio che, in attuazione del codice appalti (Dlgs n. 50 del 2016), regola i compiti del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione: dopo un percorso durato diversi mesi, sta per incassare gli ultimi pareri andati in pubblicazione. Sostituendo sulla scrivania degli operatori il vecchio regolamento appalti (Dpr n. 207/2010).

Nel merito, viene confermato molto del vecchio sistema, ma arrivano anche altrettanti cambiamenti pesanti. Come una nuova disciplina sul conflitto di interessi, diverse correzioni sulle varianti in corso di esecuzione e regole più stringenti sulla contabilità digitale (si veda pezzo in basso). Senza dimenticare un approccio che, complessivamente, riserva un'attenzione maggiore all'esecuzione di servizi e forniture, spesso considerati una propaggine dei lavori ma, ormai, diventati di gran lunga il pezzo nu-

mericamente più rilevante del mercato pubblico italiano.

Il decreto è nato da una lunga triangolazione tra Porta Pia e l'Autorità anticorruzione, ma anche dalle richieste di soggetti come la Conferenza delle Regioni. Già all'articolo 2 si vedono gli effetti di questo lavoro. Qui, infatti, troviamo regole che puntano a prevenire le situazioni di conflitto di interessi. Al direttore dei lavori e a quello dell'esecuzione (che si occupa di servizi e forniture) sarà, allora, vietato accettare nuovi incarichi dall'impresa esecutrice, dal momento dell'aggiudicazione fino a quello del collaudo o della verifica di conformità.

Una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, poi, il direttore dovrà segnalare alla pubblica amministrazione di riferimento eventuali rapporti con l'impresa che possano essere considerati a rischio. La sostanza, quindi, è che il direttore non potrà sostenere due parti in commedia: avendo un ruolo centrale in fase di esecuzione dell'appalto, non potrà allo stesso tempo avere interessi economici collegati a quel contratto. Ma il pas-

**Gli elementi chiave**

**01 | I DIRETTORI**

I direttori di lavori e dell'esecuzione di contratti di servizi e forniture sono soggetti, espressione dell'amministrazione committente, che hanno il compito, tra l'altro, di effettuare il controllo tecnico contabile sullo svolgimento dell'appalto

**02 | GLI INCARICHI**

Per prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse, ai direttori sarà vietato accettare nuovi incarichi dall'impresa esecutrice, dal momento dell'aggiudicazione fino alla chiusura del contratto

**03 | SITUAZIONI A RISCHIO**

Una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, poi, il direttore dovrà segnalare alla pubblica amministrazione eventuali rapporti con l'impresa che possano essere considerati a rischio

saggio più rilevante del testo è quella che rinnova tutta la disciplina delle variazioni del contratto in corso d'opera, dando attuazione alle novità del codice appalti: ancora una volta, sia per la parte di lavori che per quella di servizi e forniture. In questo caso, viene regolata la procedura con la quale il responsabile unico autorizza le modifiche in corsa.

Il direttore dovrà assistere il responsabile unico del procedimento (Rup) nel descrivere la situazione di fatto per consentire di verificare le ragioni per cui si rende necessaria la variante, la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto. Con un cambiamento: la reintroduzione delle cosiddette «varianti non varianti», modifiche di dettaglio che possono essere disposte con una semplice comunicazione al Rup. Purché non comportino «aumento o diminuzione dell'importo contrattuale». Resta ferma la regola del quinto dell'importo del contratto: se non si sfiora questo tetto, l'impresa non potrà chiedere la risoluzione del rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

